Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/08/2026

Tribunale di Milano

Sezione Lavoro

[redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

[redacted], [redacted] rappresentata e difesa dagli Avv.ti IODICE ANTONIO e ZARRILLO ANTIMO;

ricorrente

contro

MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO [redacted], rappresentato e difeso dall'[redacted];

resistente

OGGETTO: Carta docenti

Conclusioni

Come da note di trattazione scritta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data [redacted], la ricorrente [redacted] conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, premettendo di essere insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del

medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore (Trib. Ancona, 22 marzo 2023).

Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto della ricorrente per gli anni scolastici, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di € 1.000,00 con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

Per quanto sopra esposto, l'accoglimento del ricorso giustifica la condanna del Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite sopportate dalla parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da [redacted] e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/204, per l'importo di € 1.000,00, e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione

condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in [redacted] per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Milano, 10/08/2026